# **PARTE SPECIALE**

# DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA,

REATI TRANSNAZIONALI,

# REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

ART. 24 TER D. LGS. 231/01

Art. 10 L. 16.3.2006 N. 146

Art. 3 L. 16.3.2006 N. 146

Art. 4 L. 3.8.2009 N. 116

## 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Le leggi n. 94 del 15 luglio 2009, n. 99 del 23 luglio 2009 e n. 116 del 3 agosto 2009, oltre a contenere alcune modifiche e integrazioni al codice penale, hanno ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti introducendo, nel testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo **24-***ter* riguardante i delitti di criminalità organizzata.

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta, infatti, già l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere **transnazionale**.

Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.) e anche i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011, sostituendo l'art. 4 della Legge n. 116/09 ha inserito nel novero del reati presupposto il delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/98 "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". La Legge 161/17 ha poi inasprito le sanzioni previste per tali ipotesi.

Nella presente Parte Speciale sono indicate le varie ipotesi di reato di criminalità organizzata e dei cosiddetti reati "transnazionali" da cui può

derivare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Vengono poi, in particolare, trattate quelle ipotesi che, in relazione alla attività svolte da COLOPLAST S.p.A. e dalle sue controllate, possono, anche solo astrattamente, essere collegate, per l'argomento trattato, ad una delle c.d. attività a rischio.

Sono evidenziate le seguenti ipotesi:

- associazione a delinquere
- associazione di tipo mafioso
- impiego di cittadini di paesi terzi il ci soggiorno è irregolare.

Si ritengono, infatti, fattispecie a rischio trascurabile i reati di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

### 2. DEFINIZIONI

La struttura e le modalità realizzative dei reati costituiscono comportamento illecito con conseguente responsabilità a carico dell'Ente se commessi da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 D. Lgs. 231/01.

La conoscenza di tali strutture e modalità è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto. Per quanto concerne i c.d. "reati transnazionali" si rileva che la definizione stessa è contenuta nell'art. 3 della Legge 146/2006 il quale specifica come debba essere considerato tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato".

La norma prevede che sussista la fattispecie di reato quando sia presente anche almeno uno dei seguenti requisiti:

"sia commesso in più di uno Stato"

ovvero

"sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato"

ovvero

"sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato"

ovvero

"sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Non interessa, ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato occasionalmente transnazionale; ciò che interessa la norma è rappresentato da quel reato frutto di una attività organizzata dotata di stabilità e prospettiva strategica e suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

La responsabilità ex 231/2001 di un ente può realizzarsi quando i reati di seguito indicati si attuano, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, attraverso contatti con una realtà criminale organizzata.

Un caso tipico, ad esempio, è il "lavaggio" di danaro proveniente da delitto attraverso banche estere che operino quali "longa manus" di organizzazioni criminali.

# 3. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TRANSNAZIONALI IN RELAZIONE AI QUALI VIENE PREVISTA LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

### REATI ASSOCIATIVI di cui

agli artt. 416 c.p. (associazione per delinquere) e 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso anche straniere)

all'art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri)

all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

L'<u>Associazione per delinquere</u> si realizza quando "tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti".

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituti:

- a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile
- b) dall'indeterminatezza del programma criminoso
- c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea ed adequata a realizzare gli obiettivi criminosi individuati.

L'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente alla vita di una associazione come sopra descritta.

L'ipotesi di reato di **ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO** è prevista per chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. E' prevista la punibilità anche solo di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è ritenuta di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatoria del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

E' impossibile ricondurre l'associazione mafiosa ad uno schema rigido e prefissato.

E' comunque caratterizzato nei suoi elementi fondamentali da:

- a) forza intimidatrice promanante dall'associazione stessa (ciò si può estrinsecare nei modi più vari);
- b) condizione di assoggettamento e di omertà che si correla alla forza di intimidazione dell'associazione (a cui si riconduce il rifiuto di collaborare con gli Organi dello Stato);
- c) finalità (il cui raggiungimento non costituisce elemento indefettibile del reato che può sussistere anche nel caso in cui gli scopi non siano effettivamente raggiunti).

Al riguardo è opportuno sottolineare che di **contiguità tra imprese e mafia** si parla quando, in relazione all'oggetto dell'impresa e per il radicamento della sua attività in un territorio afflitto dal fenomeno mafioso, risulti inevitabile un suo *modus operandi* condizionato dal sodalizio criminoso.

La contiguità può essere "compiacente" (quando l'azienda per sfuggire alle intimidazioni mafiose ritenga conveniente accordarsi con il sodalizio criminoso pur di consentirsi vantaggi economici e sicurezza operativa); può altresì realizzarsi attraverso una contiguità "soggiacente" (nella quale l'imprenditore subisce l'imposizione di prestazioni specifiche in danaro e/o servizi in cambio della garanzia di poter esercitare sul territorio la propria attività).

# ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291 QUATER D.P.R. 43/73)

In tale ipotesi di reato è prevista la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando. Sono soggetti alla punizione anche coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, solo per aver commesso tale fatto.

# ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE (ART. 74 T.U. D.P.R. 309/90)

Il reato è previsto nell'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita,

offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza autorizzazione.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

# SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER C.P.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

# SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA ED ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

- 1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
- 2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
- 3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
- 4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia

conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

- 5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
- 6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI (ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110)

REATI CONCERNENTI IL "TRAFFICO DI MIGRANTI" DI CUI ALL'ART. 12, COMMI 3, 3 BIS, 3 TER E 5, DEL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286.

Con il Testo Unico in esame è prevista la punizione per chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È previsto un aumento di pena se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti (3).

È prevista la punibilità anche per coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

# REATI CONCERNENTI "INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA" DI CUI AGLI ARTT. 377 BIS C.P. (INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA).

Tale ipotesi di reato è prevista nel caso di uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, per indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona

chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

# REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.).

La norma prevede la punizione per chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

# 4. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Costituiscono tale fattispecie di reato, giusto art. 12 del T.U. 286/98:

- il "procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento",
- il "favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato"

Nella prima ipotesi è punito "chiunque, in violazione delle disposizioni del TU dell'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Nella seconda ipotesi è punito "chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dall'art. 12 TU Immigrazione, favorisce la permanenza di

questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU dell'immigrazione"

## 5. FUNZIONI COINVOLTE E ATTIVITA' A RISCHIO

Per le tipologie di reato di cui alla presente parte speciale si ritengono coinvolte particolarmente le seguenti <u>funzioni</u>:

- 1. Tutte le funzioni relative a poteri decisionali e di controllo sui flussi finanziari.
- 2. Tutte quelle relative alla partecipazione ad appalti pubblici o a gare provate relativamente a opere/servizi in zone a rischio criminale ambientale.
- 3. Tutte quelle interessate a processi decisionali relativi a scelte di partner (in senso lato) in territori a "rischio criminale".
- 4. Tutte quelle interessate a processi decisionali per l'assunzione del personale o alla stipulazione di contratti con fornitori.

Le <u>aree</u> ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello:

- a) le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:
- persone fisiche e giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportarti nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento e trasporto combustibili o attività di *merger* & acquisition (fusioni e acquisizioni) anche internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso zone e Paesi esteri.

b) l'assunzione di personale straniero e/o la collaborazione con soggetti che impiegano cittadini stranieri.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di Coloplast, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

## **6 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

# 6.1 Principi generali

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in Coloplast.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della Società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività

considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- 1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale Delitti c.d. transnazionali
- 2. utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra
- 3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo, traffico di migranti, intralcio alla giustizia
- 4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i predetti reati
- 5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto
- 6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'OdV o del Consiglio di Amministrazione
- 7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o

mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere

- 8. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi
- 9. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale
- 10. assumere/intrattenere rapporti con soggetti stranieri privi regolare permesso di soggiorno.

# 6.2 Principi procedurali specifici

# Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- 1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma
- 2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera). A tal fine è prevista una apposita scheda di evidenza, che deve essere compilata relativamente ad ogni controparte contrattuale e consegnata all'OdV, con le modalità dallo stesso previste
- 3. nel caso in cui la società coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste, o che siano notoriamente

controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni devono essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV

- 4. nel caso in cui alla società venga proposta un'operazione anomala, essa viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa
- 5. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge
- 6. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.
- 7. In caso di assunzione di collaboratori stranieri deve essere verificata la regolarità dei loro permessi di soggiorno e, in caso di rapporti commerciali con soggetti che hanno collaboratori stranieri, devono essere inserite nei contratti clausole che impongano l'obbligo di impiego con soggetti regolari sul territorio.

# Singole operazioni a rischio

Nel caso in cui le transazioni commerciali e finanziarie presentino un grado di rischio, ancorché minino, di incorrere nei reati di criminalità organizzata e intralcio alla giustizia in ragione della particolare natura dell'operazione o della controparte coinvolta, il Responsabile della funzione coinvolta diviene "Responsabile" della singola operazione a rischio e si incarica di mantenere traccia evidente e scritta di tutte le fasi di svolgimento della operazione stessa, in modo che siano definite con certezza le seguenti informazioni:

- il nominativo e i dati anagrafici della controparte
- il socio di controllo (se noto)
- la data e il tipo di operazione effettuata
- se esistono rapporti preesistenti tra Coloplast e la controparte
- il valore dell'operazione
- la presenza nelle liste nominative della controparte, o del suo socio di controllo (se noto)
- la presenza, nelle liste dei Paesi a rischio, di quello in cui ha la sede sociale o la residenza la controparte, o il suo socio di controllo (se noto)
- eventuali segnalazioni.

# Il Responsabile è tenuto in particolare a:

- ✓ informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività)
- ✓ tenere a disposizione dell'OdV (anche in modalità informatica) i documenti relativi all'operazione ritenuta a rischio
- √ dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione a rischio.

L'OdV valuterà la necessità di predisporre ulteriori stringenti meccanismi di controllo, per monitorare le operazioni segnalate "a rischio" dandone evidenza scritta.

#### Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

# 7. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il business di Coloplast S.p.A. è esclusivamente italiano e non prevede contatti con realtà tipicamente ritenute "a rischio" o in contesti sociali ove è nota la presenza di organizzazioni criminali.

Nel caso in cui l'attività societaria dovesse estendersi in modo continuativo a tali realtà, l'Organo Dirigente valuterà l'opportunità di istituire una procedura apposita che consenta di prevenire le ipotesi delittuose da questa parte speciale, individuando criteri per garantire che:

- 1. la scelta dei partner sia trasparente ed effettuata con modalità idonee ad escludere il coinvolgimento di soggetti (enti o persone) riconducibili ad ambienti collegati al cosiddetto "crimine ambientale";
- 2. i soggetti inseriti nel sistema economico per le operazioni finanziarie (banche, assicurazioni e ogni altro soggetto che offra servizi finanziari, anche come intermediatore) siano specificamente individuati, con verifica caso per caso della funzione istituzionale e di ogni altro elemento idoneo a escludere che lo stesso possa essere integrato in realtà criminali.

Per quanto riguarda il reato di impiego di cittadini stranieri irregolari la Società attua la procedura adatta a verificare la regolarità sul territorio dei soggetti dipendenti e/o con cui collabora e a pretendere dai terzi il rispetto di tale regola.

## 8. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di terrorismo, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate e aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:
- alle modalità di compilazione delle schede di evidenza
- ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.